

**"DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA
EFFETTUARSI ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA
SOMMINISTRAZIONE"**

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Composizione elementi per l'occupazione
- Art. 3 – Ubicazioni e dimensioni
- Art. 4 – Progetti d'ambito
- Art. 5 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 6 – Proroga occupazioni stagionali
- Art. 7 – Rinnovo occupazioni stagionali
- Art. 8 – Attività
- Art. 9 – Orari
- Art. 10 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da strutture
- Art. 11 – Danni arrecati
- Art. 12 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
- Art. 13 – Sanzioni e misure ripristinatorie
- Art. 14 – Sospensione e revoca della concessione
- Art. 15 – Pagamento del canone
- Art. 16 – Disposizioni transitorie finali

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico da effettuarsi all'esterno di pubblici esercizi per la somministrazione, a mezzo tavolini, sedie, ombrelloni, piante, gazebo, pedane e/o altre strutture similari, sono subordinate al preventivo rilascio del competente Ufficio Comunale della concessione/autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e le occupazioni di suolo pubblico a mezzo di pedane e strutture similari che comportano comunque un collaudo ai fini della sicurezza, saranno rilasciate previa acquisizione da parte del settore competente, del parere tecnico all'utilizzo della struttura stessa.
3. Si potranno altresì concedere nuove autorizzazioni, all'installazione di pedane e/o altre strutture di pedane, anche in deroga all'art. 20 C.d.S. in zone soggette, specie nel periodo estivo, a limitazioni del traffico veicolare e all'istituzione di isole pedonali, fermo restando che tali autorizzazioni dovranno riguardare solo il periodo interessato da tali limitazioni.

ART. 2 – COMPOSIZIONE ELEMENTI PER L'OCCUPAZIONE

1. Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicati: a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due); b) elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, gazebo; c) elementi accessori: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti; d) elementi di delimitazione: transenne, piante a siepe; e) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare la sede stradale destinata alla sosta.
3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie o solo panche, posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammesso unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralci al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi ammessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

ART. 3 – UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. Le occupazioni devono avvenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito effettuare occupazioni di suolo pubblico se per raggiungerlo dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvi i casi di strade interessate dal

- provvedimento di attuazione di aree pedonali o ZTL ai sensi del C.d.S., nel limite dei giorni e dell'orario di istituzione.
3. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se fatta su sede stradale in corrispondenza della fermata di mezzi di trasporto pubblico, se include alberi, panche e altre strutture di utilizzo pubblico, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrali di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del Responsabile dell'edificio stesso.
 4. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o a diretto contatto ad edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
 5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,0; tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica e contrassegnato da striscia continua di colore giallo a carico del concessionario **nelle zone dove sono presenti abitazioni.**
 6. **L'occupazione della sede stradale deve essere adeguatamente segnalata a cura del concessionario secondo le prescrizioni impartite dal Comando Vigili Urbani e previste dal Codice della Strada.**
 7. E' consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previa assenza scritta dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
 8. La profondità massima consentita, nei portici, è pari a 2/3 della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica; negli spazi pedonalizzati la profondità massima deve essere tale da lasciare uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
 9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai Settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente ed alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere dell'Ufficio tecnico comunale risulterà vincolante per quanto riguarda le indicazioni delle modalità di collocazione degli elementi di occupazione.
 10. Le strutture devono essere realizzate in conformità alle normative sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Art.4- PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. La Civica Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli

arredi inerenti le occupazioni. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. La Giunta Comunale, su proposta dell'assessore competente alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica.
3. La Civica Amministrazione promuove incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni.
4. Le Associazioni dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi inerenti le occupazioni
5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni, potranno essere previste riduzioni della TOSAP e della TARSU per gli esercizi aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicati a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con strutture secondo quanto stabilito dall'art.5.

Art.5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque, sia esso titolare di pubblico esercizio, attività economica (commerciale, manifatturiera o di servizi) che intenda collocare gli elementi per una occupazione permanente, stagionale o temporanea, di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione/autorizzazione.

2. Tale concessione/autorizzazione è rilasciata dal Settore Competente.

3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza almeno **10** giorni prima di quello previsto per l'installazione degli elementi.

4. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile dell'Area Tecnica, che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in **15** giorni; tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo. 5. le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'occupazione viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;

- b) planimetrie in tre copie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dall'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti dal tecnico abilitato alla professione;
 - c) relazione tecnica;
 - d) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
 - e) eventuali fotografie a colori (formato minimo cm 9x12) frontali e laterali del luogo dove gli elementi dovranno essere inseriti, in triplice copia;
 - f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio;
 - g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - h) dichiarazione che gli eventuali impianti e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - i) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
 - j) versamenti TOSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
 - k) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente art.12 comma 6.
6. La concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 90 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate nell'articolo 6 del presente allegato "A". Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.
7. La concessione di occupazione del suolo pubblico con occupazione continuativa si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purchè il titolare dell'esercizio a cui è annesso la struttura presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti TOSAP e TARSU riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione) e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai precedenti punti f), g) comma 5. Copia della

comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.

8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico, per i motivi previsti all'articolo 14 del presente Allegato "A", il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate nell'art.5 commi 2 e 3, dello stesso allegato, a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazioni abusive o all'esercizio dell'attività-
9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il responsabile preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi, al Settore Urbanistica, al Settore Viabilità e Traffico ed al Settore Attività Economiche Produttive.
10. Nel caso in cui l'occupazione sia collocata su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata nell'art. 5 comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti TOSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

ART. 6 – PROROGA OCCUPAZIONI STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con struttura stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Dirigente del Settore competente. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 150 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ART. 7 – RINNOVO OCCUPAZIONI STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di due rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente Regolamento, dopodichè dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 6 del presente allegato A.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità della struttura a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti TOSAP e TARSU riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell'art. 5 Allegato A. nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Urbanistico, al Settore Viabilità e Traffico, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 8 – ATTIVITA'

1. L'occupazione non deve essere adibita ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nelle strutture sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali con musica eseguita anche dal vivo, preventivamente autorizzati dal competente settore.

ART. 9 – ORARIO

1. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 02.00 **nel periodo 1 Luglio-31 Agosto. Le emissioni acustiche devono rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia.**
2. L'orario di cui al comma 1 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ART. 10 – REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA STRUTTURE

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con strutture è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
- I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
 4. In caso di revoca il Responsabile dell'Ufficio Tecnico preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'area Finanziaria ed all'area di Vigilanza e Viabilità.

ART. 11 – DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture, deve essere risarcito dai titoli dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 – MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico con strutture non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 2 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sulla pedana o all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni

pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.

7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura.

ART. 13 – SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

Rifarsi all'art. 28 del Regolamento.

ART. 14 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) Gli impianti tecnologici non risultino conformi alle normative vigenti;
 - c) La mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d) I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) gli elementi di arredo di cui al precedente punto a) comma 1 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'art. 12 dell'allegato A;
 - b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a strutture per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2 del presente articolo;
 - f) nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 9, articolo 5 (allegato A) per le strutture continuative.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d) del presente allegato, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono accertate dal Capo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 15 – PAGAMENTO DEL CANONE

- Vedi Regolamento TOSAP.

1. Il canone relativo all'occupazione con strutture annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 2.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono equiparati a strutture al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione delle strutture.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento Comunale Edilizio.
4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° __ DEL __/__/____
Entrato in vigore il __/__/____-

